Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 21 settembre — Numero 223

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel R. decreto legge 25 agosto 1920, n. 1184, relativo alla sistemazione del personale dell'ex-Ministero dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 206, sono incorsi i seguenti errori:

All'articolo 8, secondo comma, è stato richiamato l'articolo 19, che non esiste nel decreto stesso, mentre invece doveva citarsi l'articolo 12.

All'articolo 9, dopo il primo comma, col quale l'articolo stesso doveva terminare, sono state riportate le due categorie di avventizi, distinte con le lettere *a*) e *b*), le quali invece vanno indicate dopo il primo comma del susseguente articolo 10, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 agosto 1862, n. 800 e 26 luglio 1868, n. 4516;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico 5 settembre 1895, n. 603, e viste le successive disposizioni;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, e le altre disposizioni successivamente emanate in materia di pensioni di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, i decreti Reali 25 novembre 1919, n. 2200, e 17 giugno 1920, n. 908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di omettere le notificazioni ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni di guerra, ogni volta che egli ritenga che ciò non rechi, comunque, pregiudizio alle parti interessate.

Nei casi nei quali la notificazione venga omessa, i termini di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, numero 4516, decorreranno dalla data di consegna del certificato d'inscrizione, la quale dovrà risultare da una dichiarazione di ricevuta apposta dal concessionario su apposito registro del Municipio, alla presenza del segretario comunale, e da questo autenticata.

Art. 2.

Non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento dei decreti di liquidazione e dei certificati di iscrizione, o

di questi ultimi soltanto nei casi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente, i sindaci dovranno informarne i concessionari, con invito a presentarsi per la consegna.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione, o comunque si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti anzidetti, è fatto obbligo ai prefetti di provvedere, avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera dei commissari prefettizi, a spese dei Comuni inadempienti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1914, n. 918, che fissa il grado ed il numero degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso il Ministero della marina;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 767;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 767, che aumentava un colonnello del genio militare - capo reparto - nella tabella relativa al numero ed al grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso il Ministero della marina, è abrogato dal 1° agosto 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il decreto governatoriale 22 aprile 1912, che stabilisce dazi specifici sugli spiriti e sulle bevande spiritose;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dazi di importazioni oggi in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica sono, per le merci sottodescritte che s'introducono nelle due colonie, così modificati:

	Unità	DAZIO	
		ad valorem %	specifico
I. — Spirito:			
1) puro: in botti, damigiane e simili derivato da qualsiasi sostanza	ettanidro	11	300 —
(*Nota.* — Non è permessa la importazione dall'estero dello spirito che abbia meno di 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale)			
2) dolcificato o aromatizzato: in botti, damigiane e simili	ettolitro	11	350 —
3) di qualsiasi specie: in bottiglia	ognuna	11	3 50
II. — Essenze spiritose di qualunque specie, compreso il recipiente immediato . . .	kg.	11	7 —

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1242. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il « Faro d'Italia per la

prevenzione della cecità e la protezione dei ciechi », con sede in Roma, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1243. Regio decreto 18 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Stazione sperimentale per la lotta contro l'afta e le altre malattie infettive del bestiame », con sede in Milano, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Besana Brianza (Milano).

SIRE!

In seguito all'aumento della tassa di bestiame si sono verificati nel comune di Besana Brianza manifestazioni di piazza, le quali hanno provocato in primo tempo le dimissioni del sindaco e della Giunta, e quindi quelle dell'intero Consiglio.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte provvedere alla sistemazione delle finanze, si rende indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 aprile, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Besana Brianza, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Felice Ferrero (1), è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

(1) Sostituito col sig. Igino Mazzoni (Regio decreto 3 giugno 1920).

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montignoso (Massa e Carrara).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa e Carrara), malgrado ripetuti eccitamenti della prefettura, non ha mai provveduto ad assicurare il regolare funzionamento del servizio annonario a fine di impedire illecite speculazioni, e garantire l'approvvigionamento della popolazione.

Gli amministratori continuarono a mostrarsi riluttanti a provvedere, ed a conferma di questo loro contegno si dimisero in numero di undici, per la convinzione specialmente di non sentirsi più appoggiati dal corpo elettorale.

Non potendo l'Amministrazione reggersi più oltre, con undici consiglieri dimissionari e due defunti, e con lo stato di disservizio creato dalla sua incuria, il prefetto ha provvisoriamente provveduto a garantire la continuità dei pubblici servizi mediante un suo commissario; ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un R. commissario. Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 6 corrente, provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1919, n. 158, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montignoso, in provincia di Massa e Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Aghinolfo Mazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crema (Cremona).

SIRE!

Prendendo a protesto alcune modificazioni necessarie ed urgenti apportate al bilancio dalla Giunta provinciale amministrativa di Cremona, la Giunta municipale di Crema rassegnò le proprie dimis-

sioni, seguita poi dalla maggior parte dei consiglieri, dei quali soltanto nove sui trenta assegnati al Comune sono rimasti in carica.

Avendo perciò quell'Amministrazione comunale perduto oltre i due terzi dei suoi componenti, il prefetto di quella Provincia ha dovuto inviare sul luogo un commissario prefettizio, ma non potendosi far luogo a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali ed occorrendo conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze della civica azienda, occorre procedere allo scioglimento del Consiglio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 27 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crema, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Vittorio Pucci Delle Stelle è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 14 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Noci (Bari).*

SIRE!

L'azione incerta e partigiana dell'Amministrazione comunale di Noci ha ridotto quella civica azienda in condizioni di grave disordine.

Già nel dicembre scorso il prefetto di Bari ordinò sulla gestione di quel Comune una inchiesta che pose in luce numerose irregolarità; la finanza in dissesto, gli uffici municipali disorganizzati, in completo abbandono i pubblici servizi, il servizio annonario e la riscossione daziaria gestiti con gravi abusi e senza alcuna vigilanza e nel generale disordine imperante atti di favoritismi e partigianerie di ogni genere.

Tali addebiti furono contestati all'Amministrazione, che diede le sue controdeduzioni senza riuscire ad infirmare le risultanze dell'inchiesta.

Nella fiducia, però, che il monito derivante dall'esecuzione della inchiesta fosse sufficiente a richiamare l'Amministrazione ad una opera più efficace ed obiettiva, non si ritenne il caso di adottare provvedimenti straordinari a carico di essa. Senonchè a distanza di alcuni mesi la situazione di quella civica azienda, anzichè migliorare, risulta aggravata.

Le irregolarità e gli abusi rilevati dall'inchiesta non sono stati rimossi, la condizione finanziaria è diventata più difficile, mentre la rappresentanza elettiva, composta di elementi incapaci, ha perduto ogni fiducia nella popolazione, specialmente dopo la conferma in appello della condanna riportata dal sindaco per falso ed appropriazione indebita.

In tali condizioni poichè i mezzi connessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela non appaiono sufficienti a ricondurre la gestione dell'azienda civica di Noci nell'orbita della legalità ed a rimuovere le gravi irregolarità, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 27 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Noci, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cherubino Bolognese è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, *in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelnuovo di Verona (Verona).*

SIRE!

A causa delle gravi difficoltà per fronteggiare la disoccupazione e della mancanza di fondi per porre mano ai lavori progettati a tale scopo, la Giunta comunale di Castelnuovo di Verona ha rassegnato le dimissioni ed i consiglieri in numero di sedici sui diciannove in carica ne seguirono l'esempio.

In tale stato di cose, il prefetto di Verona ha dovuto affidare la

civica azienda ad un commissario prefettizio ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per dare al commissario stesso più ampi poteri, convertendolo in Regio.

Ed avendo al riguardo il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 agosto 1920 espresso parere favorevole, ho l'onore di sotoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelnuovo di Verona, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Nicola Altamura è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gerre di Caprioli (Cremona).*

SIRE!

In conseguenza della chiamata alle armi di vari consiglieri comunali, l'Amministrazione di Gerre dei Caprioli, non essendo più in grado di funzionare, dovette sulla fine del 1916 dal prefetto di Cremona essere affidata ad un suo commissario, che ne continuò fino ad ora la gestione.

Attualmente, però, essendo necessario, per dare un assetto definitivo al bilancio la contrattazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, si rende indispensabile dare all'amministratore necessario i poteri all'uopo occorrenti, convertendo in Regio il commissario prefettizio, col formale scioglimento del Consiglio comunale a cui, su conforme parere del Consiglio di Stato pronunciato nella seduta del 13 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo **unico della** legge comunale **e provinciale, approvato con R. decreto** 4 febbraio 1915, n. 148, **nonchè il decreto-legge** 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gerre dei Caprioli, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Varischi Silvio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, **fino all'insediamento del nuovo** Consiglio **comunale, ai termini di legge.**

Il Nostro ministro **predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.**

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49, e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

A cominciare dal 1° settembre **1920, il prezzo di cessione del lardo americano da parte del Commissariato generale approvvigionamenti** e consumi è stabilito in L. 825 a quintale per merce resa franca stazione destino.

Art. 2.

Il prezzo di minuta vendita del lardo americano ceduto dal Commissariato, non potrà in nessun caso superare le L. 9,50 al kg., oltre il dazio comunale ove esista.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Roma, 31 agosto 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920:

Tait Lino, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa, per infermità, dal 1° giugno 1920 e per la durata di un altro mese.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 14 settembre 1920, in Cisterna d'Asti, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	484158	Fabbriceria di San Pietro in Val d'Astico di Rotzo (Vicenza) L.	21 —
»	236736	Prebenda parrocchiale ecc., come la precedente . . . . »	3 50

Roma, 1° settembre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 9).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla **colonna 4**, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	557426	227 50	Pasotti *Rosina* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Zanetti Angela fu Antonio, dom. a Nave (Brescia)	Pasotti *Maria-Angela-Rosa*, ecc., come contro
P. N. 5 %	4995	205 —	Cucinotta Rosina, Paolina, *Paolo e Domenico* fu Consolato, minori, sotto la patria potestà della madre De Benedetto Rosina ved. Cucinotta, dom. a Reggio Calabria	Cucinotta Rosina, Paolina e *Paolo-Domenico* fu Consolato, minori, ecc., come contro
5 %	1.263.428	20 —	Lentini-Cusa *Giuseppa* fu Girolamo, nubile, dom. a Castelvetrano (Trapani)	Lentini-Cusa *Maria-Giuseppa* fu Girolamo, nubile, ecc., come contro
3,50 %	514046	126 —	Zorgno *Federico* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sacco Cristina, ved. Zorgno, dom. a Torino	Zorgno *Giovanni-Federico*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 agosto 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3429 — Data della ricevuta: 24 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: La Rocca Maria fu Antonio, dom. a Napoli (pos. n. 712123) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 14 — Capitale cons. 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 10). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	112912	150 50	Zaccaria *Elisabetta* fu *Giovanni*, moglie di Vincenzo Scavo, domic. in Palermo, con vincolo dotale	Zaccaria *Maria Elisabetta* fu *Giovanni Battista*, moglie, ecc., come contro
3,50 0/0 (1912)	35074	175 —	*Bardella* Pietro fu Michele domic. in Trecchina (Potenza)	*Barbella* Pietro fu Michele, domic. in Trecchina (Potenza)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 settembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	154 04	New York	23 21
Londra	81 47	Berlino	35 85
Svizzera	375 65	Vienna	—
Spagna	—	Praga	—
Oro	323 02		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906)	0 03	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	7? 88	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1º agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma, nella seduta del 14 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma è aperto il concorso per la cattedra di straordinario di Banco Modello.

I concorrenti devono far pervenire il Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera ed in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati o su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non apparterranno all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (3 settembre 1920, n. 209).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 28 agosto 1920.

Il ministro
ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268; e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari nella seduta del 22 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale marittimo e industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina, che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (31 agosto 1920, n. 206).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 24 agosto 1920.

Il ministro
ALESSIO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 7 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli, al posto di direttore della Cassa ademprivile di Sassari.

A tale posto di direttore è assegnato l'annuo stipendio di L. 10.000 sottoposto alla ritenuta di ricchezza mobile e pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La nomina del direttore sarà fatta per decreto Ministeriale in base al giudizio della Commissione esaminatrice di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concosso dovranno presentare analoga domanda in carta da bollo da lire due, diretta al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) entro il 30 ottobre 1920, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data predetta, 30 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) cestificato di sana e robusta costituzione fisica, debitamente legalizzato;

f) laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali, oppure diploma di ragioneria;

g) altri titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili, o che ne attestino l'idoneità a dirigere un Istituto di credito.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* ed *e)* dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

A parità di condizioni, saranno considerati come titoli di preferenza i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito e di risparmio.

Art. 4.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di cinque membri, e cioè:

Un consigliere di Stato, presidente;

Tre funzionari di grado superiore del Ministero di agricoltura;

Un funzionario di grado superiore del Ministero per l'industria e commercio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura.

Roma, 16 settembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.